

MEDIAZIONE FAMILIARE	COMUNITA' EUROPEA	ITALIA	Catalogna	SPAGNA Valencia	Galizia	GERMANIA
<b>RIFERIMENTI NORMATIVI</b>	Raccomandazione del Comitato dei ministri agli stati membri sulla Mediazione Familiare del 21.10.1998	Progetto di legge: 2.10.1999	Catalogna: Legge n.1 del 15.03.2001	Valencia: Progetto di legge anno 2001	Galizia: progetto di legge, ottobre 1999	/
<b>DEFINIZIONE</b>	"Metodo nell'ambito del quale una parte terza, il mediatore, imparziale e neutrale, aiuta le parti a negoziare, ponendosi al di sopra del conflitto, e a raggiungere un accordo comune."	"Percorso di riorganizzazione delle relazioni tra genitori separati separandi in un contesto strutturato autonomo rispetto all'ambito giudiziario con l'aiuto di un mediatore neutrale con formazione specifica che, sollecitato dalle parti e nella garanzia del segreto professionale, permetta loro di elaborare un programma di esercizio della comune responsabilità genitoriale in modo soddisfacente per ambedue e per i figli"	La legge non contiene alcuna definizione di M.	"Procedimento volontario nel quale un professionista qualificato, imparziale e senza poteri per sostituire le decisioni delle parti, assiste i membri di una famiglia in situazione conflittuale con la finalità di facilitare le vie di dialogo e la ricerca comune di un accordo"	Intervento di un terzo richiesto volontariamente e accettato dalle parti quale mediatore che opererà con funzioni di collaborazione e aiuto a quelle persone che hanno o hanno avuto una relazione familiare, per offrire alle stesse una soluzione pattuita per problemi insorti relativamente al matrimonio o alla coppia	
<b>SOGGETTO</b>	Mediatore: deve essere assicurata l'esistenza di procedure di selezione, formazione e qualificazione del Mediatore	Mediatore: consultorio interno al Tribunale od esterna (Asl o privata) in regime di convenzionamento.	- Centro di mediazione familiare della Catalogna (collegato con il dipartimento di giustizia) - Ordini professionali <b>FORMAZIONE:</b> Il mediatore deve esercitare la professione di avvocato, psicologo, lavoratore sociale, educatore sociale o pedagogo iscritto ad un ordine	- Centri di mediazione: entità senza personalità giuridica, collegati con la Direzione della famiglia e delle adozioni - Ordine degli avvocati della Valencia - Ordine ufficiale degli psicologi <b>FORMAZIONE:</b> Avvocato o psicologo con esperienza professionale e formazione specifica del proprio ordine professionale.	- Servizio di mediazione della Galizia	Professionista privato: avvocati, psicologi o sociologi ▪ BAFM Associazione Federale per la Mediazione Familiare "certifica" coloro che seguono corso di formazione di 200 ore ▪ BM mediatori nati dal movimento per la pace, organizza corsi aperti a chiunque ▪ Le associazioni federali degli avvocati propongono corsi più brevi (DAV, BRAK) I corsi comunque possono essere organizzati da chiunque.
<b>OGGETTO (ambito di intervento)</b>	La M. può essere applicata a tutte le dispute fra membri della stessa famiglia, imparentati sia per legame di sangue che per matrimonio, e per coloro che vivono o hanno	La M. si effettua in caso di separazione e/o divorzio tra coniugi con figli minori o tra coppie senza figli o con figli maggiorenni ovvero alle famiglie di fatto ed ai figli naturali			Tutte le questioni derivate dalle relazioni personali o dai rapporti genitori- figli che siano suscettibili di discussione giudiziaria	La M. è intesa come un metodo, una tecnica di risoluzione di ogni tipo di conflitto (lavoro, famiglia, etc..)

	vissuto in rapporti familiari così come definiti dalla legislazione nazionale.	ovvero alle dispute connesse alla sfera dei rapporti interfamiliari				
<b>OBIETTIVI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Migliorare la comunicazione tra i membri della famiglia e ridurre il conflitto fra le parti in disputa</li> <li>- Creare accordi amichevoli</li> <li>- Dare continuità ai contatti personali fra genitori e bambini</li> <li>- Abbassare i costi sociali ed economici della separazione e del divorzio per le persone coinvolte e per gli Stati</li> <li>- Ridurre i tempi necessari alla soluzione del conflitto</li> </ul>		Mezzo di sostegno alla famiglia e metodo di risoluzione di conflitti per evitare i procedimenti giudiziari e porre fine a quelli in corso	Aiuto alle famiglie nelle situazioni conflittuali, evitando procedimenti giudiziari, ponendo fine a quelli in corso, in modo che la soluzione raggiunta con la M. ottenga l'approvazione dell'autorità giudiziaria.	Funzione di aiuto o di appoggio alla trattativa tra le parti, per ottenere un accordo od un avvicinamento delle parti in conflitto relativamente agli accordi della separazione, divorzio, nullità oppure dello scioglimento dell'unione con il minor danno possibile per i membri del nucleo familiare	<p>Raggiungere la regolamentazione autosufficiente di problemi psicosociali e giuridici, mantenendo l'autonomia dei clienti.</p> <p>Trovare un regolamento vincolante tra le parti.</p>
<b>SERVIZI ATTIVATI</b>	- il servizio di M. può essere organizzato sia attraverso il settore pubblico che tramite quello privato					<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Professionisti privati (per circa il 90%)</li> <li>▪ Ufficio di Assistenza ai Minorenni</li> <li>▪ Associazioni no profit</li> </ul>
<b>CARATTERISTICHE</b>	- La M. non è obbligatoria	Il ricorso alla M. si avrebbe su invito del giudice previo consenso dei coniugi	Volontarietà Imparzialità Riservatezza Gratuità			Volontarietà, riservatezza, neutralità, apertura e disponibilità dei coniugi a confidarsi
<b>RAPPORTO CON IL PROCEDIMENTO LEGALE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Autonomia della M. che può aver luogo prima durante e dopo il procedimento legale;</li> <li>- Possibilità di interrompere il procedimento legale per realizzare la M.</li> <li>- Necessità di facilitare la ratifica dell'autorità giudiziaria degli accordi raggiunti su richiesta delle parti</li> </ul>	<p>Il ricorso alla M. viene suggerito dal giudice durante il processo di separazione/divorzio.</p> <p>Il processo viene sospeso per un periodo massimo di tre mesi.</p> <p>La M. può tuttavia essere svolta anche fuori dal processo.</p>				<p>Piena autonomia, non c'è connessione con il procedimento legale, il giudice può sospendere il processo in attesa dei risultati della mediazione</p> <p>L'accordo può essere trasmesso al notaio per essere ratificato ed acquisire valore legale</p>

	SERVIZI DI MEDIAZIONE FAMILIARE	ITALIA	Catalogna	SPAGNA Valencia	Galizia	GERMANIA
1	ENTE CHE GESTISCE IL SERVIZIO	Servizio comunale pubblico (Es. Il Melograno – Sesto Fiorentino, Comune di Lucca, Comune di Viareggio, Az. N° 8 e Comuni zona Valdarno, Spazio Neutro del CBM, Milano – ALFID Trento*)		Entità collegata con la Direzione Generale della Famiglia e delle Adozioni	Servizio di mediazione della Galizia	Ufficio di Assistenza ai Minorenni
	DEFINIZIONE, OBIETTIVI, CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO	Servizio per la prevenzione della sofferenza infantile dovuta ad una cattiva separazione. Restituire ai genitori la responsabilità di decisioni riguardanti i loro figli				Servizio istituito presso ciascun Comune della Germania
	RIFERIMENTI NORMATIVI	L. 285/97 – Sostegno alla famiglia da un punto di vista educativo, sostenere i genitori nella loro funzione genitoriale, a partire non tanto dalle loro difficoltà e dai loro deficit, quanto dalle loro risorse e competenze *L. specifica Provincia a statuto speciale		Progetto di legge 2000	Progetto preliminare di legge ottobre 1999	SG 8 §17, 18
	SOGGETTI COINVOLTI	Famiglie				Coppie con figli
	CHI SOSTIENE IL COSTO DEL SERVIZIO	A carico del Comune (eventuale piccola co-partecipazione della famiglia)				Assenti per le famiglie, a carico del Comune
2	ENTE CHE GESTISCE IL SERVIZIO		Centro di mediazione familiare della Catalogna collegato con il Dipartimento di Giustizia			
	DEFINIZIONE, OBIETTIVI, CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO					
	RIFERIMENTI NORMATIVI		L.1/2001			
	SOGGETTI COINVOLTI					
	CHI SOSTIENE IL COSTO DEL SERVIZIO					
3	ENTE CHE GESTISCE IL SERVIZIO	Associazione di terzo settore (Es. Coop. Emmeci Torino – Electra Arezzo, Associazione GeA Milano)	(ACDMA Barcellona ha interrotto l'attività con i volontari per conflitti con l'amministrazione pubblica)			Associazioni del terzo settore (Servizio sociale della Chiesa, Organizzazioni no-profit)

	<b>DEFINIZIONE, OBIETTIVI, CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO</b>	Percorso di riorganizzazione delle relazioni familiari in vista o in seguito alla separazione o al divorzio				Si insiste molto sulla mediazione, non si discute della separazione. E' richiesta una formazione del mediatore. Di solito questi soggetti operano in convenzione con l'Ufficio di assistenza ai Minorenni
	<b>RIFERIMENTI NORMATIVI</b>					
	<b>SOGGETTI COINVOLTI</b>	Coppie in fase di separazione, separate o divorziate con figli				Coppie con figli
	<b>CHI SOSTIENE IL COSTO DEL SERVIZIO</b>	Famiglia				Assenti o piccola partecipazione ai costi qualora le condizioni economiche della famiglia lo consentano
4	<b>ENTE CHE GESTISCE IL SERVIZIO</b>	Istituti e centri privati (Es. Co.Me.Te. Toscana)	Ordini professionali (Es. ACDMA Barcellona)	Ordine ufficiale degli psicologi		Studio privato di consulenza psicosociale
	<b>DEFINIZIONE, OBIETTIVI, CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO</b>	Finalità terapeutiche, in collaborazione con gli avvocati delle parti, per trattare tutti gli aspetti connessi alla separazione coniugale	Il servizio si propone di sostenere una negoziazione assistita (oltre alla M.F. l'associazione si occupa di mediazione penale per adulti, giustizia minorile, comunitaria, scolastica)			Coppie con problemi sposate o non sposate Nel 90% dei casi il servizio di mediazione familiare è offerto da professionisti privati
	<b>RIFERIMENTI NORMATIVI</b>		L.1/2001	Progetto di legge anno 2000		
	<b>SOGGETTI COINVOLTI</b>	Famiglie che affrontano la separazione				Coppie con o senza figli
	<b>CHI SOSTIENE IL COSTO DEL SERVIZIO</b>	La famiglia				Costo pieno a carico della famiglia, molto alto Si può chiedere il rimborso da parte dello Stato
5	<b>ENTE CHE GESTISCE IL SERVIZIO</b>	Istituti e centri privati (Es. Facciamo pace - Roma)	Ordini professionali (Es. ACDMA Barcellona)	Ordine degli Avvocati della Valencia		Studio privato di consulenza legale
	<b>DEFINIZIONE, OBIETTIVI, CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO</b>	Consulenza e sostegno per separarsi in armonia				Coppie sposate o non sposate Nel 90% dei casi il servizio di mediazione familiare è offerto da professionisti privati
	<b>RIFERIMENTI NORMATIVI</b>		L.1/2001	Progetto di legge anno. 2000		

	<b>SOGGETTI COINVOLTI</b>	Famiglie				Coppie con o senza figli
	<b>CHI SOSTIENE IL COSTO DEL SERVIZIO</b>	Famiglie				Pagamento pieno secondo valore della controversi; onorario prestabilito. Costo molto alto Si può chiedere un aiuto allo Stato per i costi del processo

## OMOGENEITÀ E DIFFERENZE

La mediazione familiare è oggetto ormai da alcuni anni di un vasto interesse internazionale che si esprime sia nella pratica concreta in molti paesi sia in un'attività legislativa che ha come scopo di disciplinare e definire il campo in termini di operatività, professionalità, sedi istituzionali, etc.

La situazione europea si presenta assai difforme al proprio interno e decisamente in ritardo quanto alla precisazione di norme quadro in ciascuno stato: tra l'Italia, Germania e Spagna soltanto quest'ultima ha adottato - nella Catalogna - una normativa di riferimento.

In assenza di una normativa - quadro le prassi diffuse nei tre stati sembrano potersi ridurre a due modelli fondamentali

- Un "modello conciliativo" finalizzato ad alleggerire i tribunali civili del volume di contenzioso che può essere oggetto di accordi negoziali extra giudiziali;
- Un "modello autonomo", centrato sulla necessità di tutelare più efficacemente i minori in caso di separazione o divorzio, quando questi presentino un elevato grado di litigiosità risolvibile attraverso un intervento più spiccatamente psicologico- relazionale, con la contemporanea sospensione, di diritto di fatto, del procedimento da parte del Giudice.

Al primo dei due modelli sembra ispirarsi la Germania dove la mediazione è intesa come un metodo una tecnica applicabile in diversi ambiti - familiare , scolastico, lavorativo - che ha come scopo quello di favorire l'incontro tra le parti in conflitto per restituire loro la responsabilità in ordine allo "scontro" che li oppone, offrendo loro un'opportunità di gestione accompagnata del loro litigio. Questa pratica di regolazione del conflitto chiama il terzo - mediatore - ad una posizione di neutralità, e gli assegna il ruolo di regolatore chiamato a "provocare" un accordo tra le parti . Questi spazi di mediazione sono gestiti da professionisti privati, come avvocati, psicologi che hanno effettuato un percorso di formazione specifico riconosciuto da un Albo dei Mediatori.

Le proposte di legge presentate in l'Italia e Spagna sembrano al contrario aderire al secondo modello che riporta la Mediazione nel suo ambito classico. Alla base vi è certo l'idea che per quanto possibile i conflitti vadano sottratti all'ambito giudiziario e riportati ad una cultura della solidarietà e della cooperazione piuttosto che della competizione. La volontà di incentivare la composizione autodeterminata dei conflitti non è però vista solo come mezzo per ridurre il contenzioso civile ma anche e soprattutto come uno strumento di allargamento dell'area della tutela offerta ai diritti dei cittadini.

## TREND DI SVILUPPO

- Lavorare con le famiglie (e non sulle famiglie) in cui si riconosce alla relazione con il genitori un ruolo centrale di soggetto protagonista del suo cambiamenti, i contenuti da trasmettere non sono esclusi a priori come in certi modelli di ispirazione psicoanalitica, ma sono proposti sulla base delle esigenze e degli obiettivi dei singoli, con cui il progetto è sempre concertato e non a cui è proposto. Tenuto conto che ogni genitore è diverso e ogni ragazzo è diverso, quindi gli obiettivi dei programmi d'intervento devono essere flessibili e differenziati. Il modo di lavorare degli operatori devono essere differenziati e appropriati, l'approccio individualizzato, gli obiettivi degli interventi rispetto ai figli compatibile con quelli dei genitori, gli operatori devono mostrare rispetto nei confronti dei genitori e coinvolgerli nei processi decisionali che li riguardano, nell'ottica comunque di privilegiare l'interesse del minore.
- L'approccio che deve identificare i punti di forza dei genitori e costruire su quelli, tenendo conto dei bisogni specifici delle coppie, senza correre il rischio di una "patologizzazione"..

## PROBLEMI APERTI

- Quale formazione e quali competenze necessarie per gli operatori
- Quale integrazione effettiva tra i soggetti del territorio?
- La posizione del servizio di mediazione familiare rispetto ai servizi sociali: pubblico (come servizio specifico o all'interno di servizi già esistenti) o privato
- Rapporti tra mediazione altre forme di interventi (es. consulenza, terapia, sostegno psicosociale, ecc.)
- Integrazione tra gli interventi dei vari professionisti (avvocati, mediatori, psicoterapeuti, giudici, consulenti d'ufficio, ecc.)

## SUGGERIMENTI

- Strutturare una rete informativa che garantisca la possibilità di una consapevole valutazione delle diverse possibilità di risoluzione dei conflitti, sia di fronte ad organi giudiziari che ad organi diversi, attivando forme di diffusione alle coppie del percorso di mediazione familiare, senza violare il principio della volontarietà d'accesso
- I professionisti devono avere una formazione qualificata: se da un lato il sapere giuridico non esaurisce le qualità tecniche richieste nelle procedura di M. è vero che la necessità della definizione di un contenuto giuridico dell'accordo che può concludere un procedimento di mediazione rende necessaria una formazione giuridica complementare alla conoscenza di tecniche di mediazione
- Istituzione di un albo dei mediatori, o comunque di un registro nazionale delle associazioni od enti presso i quali è possibile esperire u procedimento di mediazione
- Deve essere assicurata anche nel procedimento di Mediazione l'indipendenza, l'imparzialità e la qualificazione professionale del mediatore che gestisce la procedura

- Istituzione di un organo di controllo e di pianificazione a livello nazionale che costituisca una sorta di osservatorio permanente su una realtà naturalmente in evoluzione e soggetta quindi alle modifiche legislative e di correzioni nelle attività amministrative di supporto.
- Porre attenzione ad una vera valutazione degli interventi perché le ripercussioni degli interventi che si realizzano non si rivelino negative. Si è rivelato quindi necessario capire se l'intervento non rischi di peggiorare invece che di migliorare (sia per esempio sui suoi effetti sulle relazioni intrafamiliari, che per il rischio di indurre dipendenza dagli operatori), quali sono i principi teorici di questi interventi, se sia sempre opportuno intervenire, come possono essere misurati gli effetti, sia che siano positivi che negativi, ecc.